



COMUNE DI CALASCIBETTA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Deliberazione del Consiglio Comunale COPIA

Adunanza del 09/02/2026

Verbale n. 03

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per l'acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata

L'anno duemilaventisei il giorno nove del mese di febbraio alle ore 20.45 e segg., nella Sala delle Adunanze del Comune, convocato nelle forme prescritte dalla normativa vigente con appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in seduta ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
CUCCI SALVATORE		X	FOLISI MELINA		X
BONGIORNO	X		COLINA MARIO BARBARINO	X	
CARMELA					
D'AGRISTINA	X		DI FRANCO CECILIA	X	
SIMONE					
FOLISI ROSA	X		DI FRANCO GIUSEPPE		X
LO VETRI	X		DELLO SPEDALE LA PAGLIA	X	
FRANCESCO			SALVATORE		
GERVASI	X		LO VETRI CARMELO	X	
DONATELLA					

PRESENTI N. 9

ASSENTI N.3

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale, la sig.ra Folisi Rosa.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Annalisa Castrogiovanni.

Del che è redatto il presente verbale, che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue.

Il Vice Presidente Rosa Folisi pone in trattazione il punto n. 3 all'O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata".

Poiché nessuno chiede di intervenire, **il Vice Presidente** pone ai voti il terzo punto all'O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata".

L'esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente:

Consiglieri presenti 9 - assenti 3 (Cucci Salvatore - Folisi Melina – Di Franco Giuseppe), - votanti 9
- voti favorevoli 9.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata";

Accertato l'esito della votazione meglio sopra riportata;

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata"

Il Vice Presidente Rosa Folisi pone in trattazione il punto n. 3 all'O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata".

Poiché nessuno chiede di intervenire, **il Vice Presidente** pone ai voti il terzo punto all'O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata".

L'esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente:

Consiglieri presenti 9 - assenti 3 (Cucci Salvatore - Folisi Melina – Di Franco Giuseppe), - votanti 9
- voti favorevoli 9.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata";

Accertato l'esito della votazione meglio sopra riportata;

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata"

Proposta C..C. n. 01 del 26/1/2026 UTC n. 2 del 26-01-2026 GEN.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
OGGETTO: L'ACQUISIZIONE, LA GESTIONE E IL RIUTILIZZO DEI BENI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Premesso che il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. ha previsto all'art. 48, comma 3, lett. c, che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del Comune ove l'immobile è sito e che i Comuni possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro;
Considerato che il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità rappresenta un grande esempio di civiltà e che trasformare il frutto di condotte illecite ed antisociali in azioni a servizio della comunità attesta l'affermazione dei principi di legalità su ogni forma di criminalità;
Che con delibera di G.M. n. 82 del 18/06/2025 sono stati assegnati a questo Comune dei beni confiscati alla Mafia da parte dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)
Che necessita prevedere nel formulando bilancio 2026 con vincolo di reimpiego per finalità sociali
Ritenuto ineludibile disciplinare l'acquisizione, la gestione e l'assegnazione di tali immobili mediante apposita procedura regolamentare che garantisca la massima trasparenza;
Visto il "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE, LA GESTIONE E IL RIUTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA" che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica e contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare il "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE, LA GESTIONE E IL RIUTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA", ai sensi del D. Lgs. n.159 del 6.9.2011, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di prevedere nel formulando bilancio 2026 apposti capitoli vincolati in entrata ed in uscita per i proventi introitati nelle casse comunali, denominato "*fondo speciale per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia*", con vincolo di reimpiego per finalità sociali
3. Di trasmettere copia della presente al Servizio Segreteria per le pubblicazioni di legge



In ordine alla sopra definita proposta, vengono espressi i seguenti pareri:

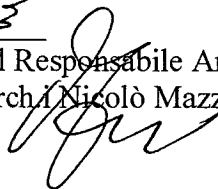
Parere di regolarità tecnica del Responsabile Area Tecnica

Ai sensi dell'art.53 della Legge 142/90 come recepito dal comma 1° lett.i) dell'art.1 della L.R. 11/12/1991 n.48 novellato dall'art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime

Li 26/01/2026

Parere FAVOREVOLE

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Nicolò Mazza



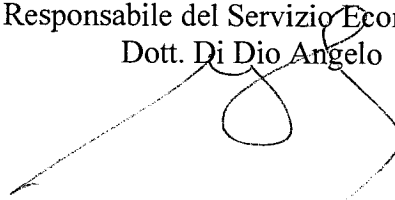
Parere di regolarità contabile del Responsabile Area Economico-finanziario

Ai sensi dell'art.53 della Legge 142/90 come recepito dal comma 1° lett.i) dell'art.1 della L.R. 11/12/1991 n.48 novellato dall'art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime

Li 21/01/2026

Parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
Dott. Di Dio Angelo





COMUNE DI CALASCIBETTA

Libero Consorzio Comunale di Enna

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ACQUISIZIONE, LA GESTIONE E
IL RIUTILIZZO DEI BENI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA

CAPO I: PRINCIPI – FINALITÀ – OGGETTO – DISPOSIZIONI.....	2
ART.1: PRINCIPI E FINALITÀ	2
ART.2: OGGETTO.....	2
ART.3: REGISTRO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI	3
ART.4: BENI MOBILI CONFISCATI.....	3
ART.5: COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	3
ART.6: LINEE GUIDA PER LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI.....	4
CAPO II: PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI BENI CONFISCATI.....	4
ART.7: PROPOSTA DI UTILIZZO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.....	4
ART.8 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	4
CAPO III: PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENI CONFISCATI	5
ART.9: UTILIZZO DIRETTO PER FINALITÀ ISTITUZIONALI E SOCIALI	5
ART.10: UTILIZZO DEL BENE PER FINALITÀ ISTITUZIONALI ATTRAVERSO L'ASSEGNAZIONE A SOCIETÀ PARTECIPATE, ENTI STRUMENTALI E AZIENDE SPECIALI	5
ART.11: UTILIZZO PER FINI ABITATIVI	6
ART.12: CONCESSIONE A TERZI PER FINALITÀ ISTITUZIONALI E SOCIALI	6
ART.13:AVVISO PUBBLICO CON FINALITÀ SOCIALI.....	6
ART.14:PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	7
ART.15: COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE	7
ART.16: BENI DESTINATI ALLA LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO	8
ART.17: PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE.....	9
ART.18: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	10
ART.19: GARANZIE.....	11
ART.20: RINUNCIA E RECESSO	11
ART.21: DURATA DELLA CONCESSIONE.....	12
CAPO IV: CONTROLLI.....	12
ART.22: CONTROLLI.....	12
ART.23:REVOCA	13
ART.24: AZIONE RISARCITORIA	13
ART.25: CONTROVERSIE	13
ART.26: ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO	13
CAPO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	14
ART.27: BENI NON UTILIZZATI	14
ART.28: PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	14

CAPO I: PRINCIPI – FINALITÀ – OGGETTO – DISPOSIZIONI

ART.1: PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati definitivamente alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, in conformità alle disposizioni di cui al vigente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. n.159 del 6.9.2011) e alle Linee Guida dell'ANSBC.
2. La restituzione alla collettività dei beni sottratti alla gestione della criminalità organizzata assume sia rilevanza sociale che civica, quale strumento di diffusione e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà, sia fonte di riscatto del territorio, creando opportunità di sviluppo della comunità locale, tenuto conto dell'utilizzo degli stessi per i fini stabiliti dalla norma.
3. Il Comune di Calascibetta, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza.

ART.2: OGGETTO

1. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al **patrimonio indisponibile del Comune**, in conformità a quanto stabilito dall'art.48 co.3 lettera c) del D.lgs. n.159/2011 dalla legge sono utilizzati o assegnati per le finalità di seguito riportate in ordine di priorità:

- a) istituzionale, per il soddisfacimento delle esigenze del Comune di Calascibetta, Società Partecipate, Enti Strumentali e Aziende Speciali;
- b) sociale e/o culturale e artistica. In particolare, l'affidamento del bene confiscato è finalizzato alla realizzazione di attività sociali a favore della comunità e del territorio da parte dei soggetti interessati tra quelli indicati dall'art. 48 c.3 lett c) , a difesa della legalità, della giustizia e della coesione sociale al fine di promuovere lo sviluppo economico e l'economia sociale per il superamento di condizioni di disagio ed emarginazione e di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale, di aggregazione per la comunità, di occupazione, attraverso concessioni a titolo gratuito, assentite con le modalità di assegnazione previste dal presente Regolamento;
- c) locazione a titolo oneroso, in via residuale, nel caso di comprovata impossibilità di utilizzo per fini istituzionali, sociali e abitativi, con obbligo di reimpiego dei relativi proventi per finalità sociali;

Infine, ai sensi dell'art. 48 c. 4-bis del D.lgs. n.159/2011 possono essere destinati per far fronte all'emergenza abitativa e disagio abitativo.

2. Le aree di intervento sub b) si articolano in:

- Area sociale: famiglia, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, bisogno o disagio individuale e familiare; educazione, istruzione e lotta alla dispersione scolastica, *co-housing e social housing*, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa, assistenza agli anziani, accoglienza e sostegno all'integrazione della popolazione immigrata e rifugiata, servizi alla persona;
- Area salute e prevenzione: salute e medicina preventiva e riabilitativa, *counseling* psicologico, sport, tutela degli animali, lotta al randagismo ed educazione all'adozione;

- Area occupazione e ricerca: inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, economia sociale, formazione professionale e long life *learning*, ricerca scientifica e tecnologia di particolare interesse sociale, protezione e qualità ambientale;
- Area cultura: attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e del paesaggio, attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Area sicurezza e legalità: prevenzione delle devianze, delle tossicodipendenze e delle ludopatie e relative azioni di recupero; interventi a favore delle donne, dei minori e di chiunque sia vittima di violenza o discriminazione; laboratori di costruzione della cultura della legalità e della non violenza; Protezione Civile, lotta all'omotransfobia.
- Area agricoltura ed energie rinnovabili: agricoltura sociale e green economy; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo di energie rinnovabili e innovazione energetica ecosostenibile e a impatto zero, fattorie sociali e didattiche.

ART.3: REGISTRO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI

1. È istituito un “**Registro**” di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio dell'Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011.
2. Il Registro, aggiornato a cura dell'Ufficio tecnico, con cadenza annuale e ogni qualvolta occorra inserire nuovi beni, è pubblicato all'Albo pretorio *on line* e nel sito *web* istituzionale del Comune nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” alla voce “*Beni Immobili e Gestione Patrimonio*”- sottovoce “*Patrimonio Immobiliare - Beni confiscati*”. Sul sito istituzionale del Comune è aperta una sezione dedicata ai beni confiscati, dove saranno riportati il Registro, gli eventuali bandi di assegnazione, le notizie circa le attività presso i beni confiscati, la mappa dei beni confiscati, l'elenco dei beni confiscati disponibili.
3. L'istituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'Albo assolvono agli obblighi di cui all'art. 48, comma 3, lett. c), del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.

ART.4: BENI MOBILI CONFISCATI

1. Oltre ai beni immobili i Comuni e i soggetti del terzo settore possono essere destinatari di beni mobili confiscati e in gestione da parte dell'A.N.B.S.C.
2. L'Ufficio Tecnico redige e aggiorna annualmente l'elenco di beni mobili confiscati necessari alle attività dell'Ente e ne cura l'*iter* di acquisizione in analogia a quanto previsto dal presente Regolamento per l'acquisizione dei beni immobili.

ART.5: COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale per il tramite dei propri uffici:

- adotta atti gestionali necessari per l'utilizzo dei beni confiscati per finalità istituzionali;
- procede all'attivazione delle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'assegnazione dei beni inseriti all'Albo, ovvero, ancora di quelli, eventualmente, resisi nuovamente disponibili per effetto dell'intervenuta scadenza delle convenzioni di concessione in uso, ovvero, in conseguenza della rivalutazione degli interessi pubblici sottesi.

ART.6: LINEE GUIDA PER LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

La Giunta Comunale emana un atto di indirizzo che stabilisce le linee guida dell'Amministrazione per la destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata anche di nuova assegnazione e/o restituiti al Comune per scadenza della concessione.

2. Con la Deliberazione di Giunta Comunale vengono individuati:

- i beni da destinare a finalità istituzionali;
- i beni da destinare a finalità sociale e/o culturale artistica, da assegnare tramite Avviso pubblico ai soggetti di cui all'art. 48 c.3 lett. c) del D.lgs. 159/2011 e ss.ii.mm
- i beni da destinare alla finalità abitativa;
- i beni residuali, da destinare a finalità lucrativa.

CAPO II: PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI BENI CONFISCATI

ART.7: PROPOSTA DI UTILIZZO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

1. Al fine di acquisire il bene confiscato, il Comune deve esprimere manifestazione di interesse all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (A.N.B.S.C.).
2. La competenza ad esprimere la manifestazione di interesse è dell'Ufficio tecnico, secondo l'interesse espresso dal Sindaco previa approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett 1) del TUEL.
3. La manifestazione d'interesse è preceduta da una fase istruttoria che prevede:
 - lo svolgimento di uno specifico sopralluogo tecnico
 - la predisposizione di una relazione redatta a cura dell'Ufficio tecnico, contenente i rilievi effettuati con il supporto della Polizia locale in merito a:
 - a) Stato dei luoghi;
 - b) Stato di occupazione;
 - c) Stato di manutenzione;
 - d) consistenza;
 - e) conformità urbanistica dei luoghi;
 - f) abitabilità e titoli edilizi;
 - g) difformità edilizia ed indicazione di eventuale sanabilità, laddove le stesse costituiscano violazione alle norme urbanistiche vigenti.
4. Qualora per lo stesso bene pervengano più proposte di utilizzo, la proposta da inviare all'A.N.B.S.C. viene effettuata sulla base delle priorità definite dalle linee guida di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
6. L'Ufficio tecnico comunica tempestivamente la manifestazione d'interesse del Comune all'A.N.B.S.C.

ART.8 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE

1. A seguito del decreto di trasferimento del bene confiscato da parte dell'A.N.B.S.C., l'Amministrazione comunale concorda con l'A.N.B.S.C. la data per la consegna materiale del bene.
2. L'amministrazione comunale per il tramite dell'Ufficio tecnico:
 - prende in consegna l'immobile,

- provvede all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale, alla relativa copertura assicurativa e a tutti gli atti consequenziali di competenza, effettuando la trascrizione presso i Registri immobiliari con vincolo di indisponibilità.
 - assume nei confronti del bene tutti gli oneri del proprietario così come previsto dalla vigente normativa civilistica in materia.
 - valuta assegnazioni provvisorie e temporanee dei beni acquisiti, anche in continuità con quanto precedentemente disposto dall'ANBSC, con il solo fine di mantenere la funzionalità del bene e garantirne la custodia, nelle more delle procedure necessarie per l'assegnazione di cui al punto successivo, nei limiti temporali ivi indicati.
3. L'assegnazione o l'utilizzazione dei beni oggetto del presente Regolamento deve avvenire entro un anno dal decreto di trasferimento dell'A.N.B.S.C. ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c. del D.lgs.n.159/2011.

CAPO III: PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENI CONFISCATI

ART.9: UTILIZZO DIRETTO PER FINALITÀ ISTITUZIONALI E SOCIALI

1. Previa deliberazione della Giunta Municipale, il Comune può decidere di amministrare direttamente i beni immobili confiscati alla mafia, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile, per il perseguimento di fini istituzionali. Il Comune dovrà garantire la custodia, la conservazione e la migliore utilizzazione dei beni amministrati direttamente, nonché, il mantenimento del loro grado di funzionalità in relazione alla destinazione assegnata.
2. Nel caso di destinazione del bene a finalità istituzionali il cespite viene consegnato al Servizio richiedente perché venga utilizzato come sede degli uffici o per essere destinato ad attività in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.
3. Il Servizio consegnatario sarà tenuto in particolare a:
 - sovrintendere alla custodia e dallo stato di conservazione degli stessi;
 - vigilare sulla correttezza dell'uso del bene da parte degli utilizzatori rispetto alla destinazione prevista;
 - adottare eventuali variazioni e/o modifiche dello stato del bene previa autorizzazione dell'ufficio tecnico che procederà all'aggiornamento catastale e all'inventario.
4. Al fine del rispetto degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio di cui al presente Regolamento, il Servizio consegnatario è inoltre a trasmettere con cadenza annuale all'Ufficio tecnico un *report* riepilogativo sull'andamento delle attività svolte attraverso l'uso del bene.

ART.10: UTILIZZO DEL BENE PER FINALITÀ ISTITUZIONALI ATTRAVERSO L'ASSEGNAZIONE A SOCIETÀ PARTECIPATE, ENTI STRUMENTALI E AZIENDE SPECIALI

1. L'assegnazione dei beni confiscati a Società partecipate, Enti strumentali e Aziende Speciali può essere disposta esclusivamente per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente.
2. Nel caso di cui al comma precedente, è stipulato un contratto di concessione a titolo gratuito e il soggetto consegnatario assumerà tutti gli obblighi e oneri previsti a carico dei concessionari dal presente Regolamento, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza degli impianti e

prevenzione incendi.

ART.11: UTILIZZO PER FINI ABITATIVI

1. I beni confiscati alla criminalità organizzata possono essere utilizzati:
 - a) per progetti di assistenza temporanea ed alloggiativa, di norma non superiore a due anni, connessa a situazioni di emergenza legate a calamità naturali, di protezione civile (rifugio di emergenza), grave disagio sociale ed economico;
 - b) per progetti di *co-housing* sociale;
 - c) per la realizzazione di dormitori e/o alloggi per persone senza fissa dimora;
 - d) per la realizzazione di case rifugio e centri di accoglienza.
2. Gli immobili confiscati destinati ad uso abitativo sono parificati agli alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Al fine dell'assegnazione sarà considerata anche l'opzione dell'auto-recupero degli immobili da parte degli assegnatari. A tal proposito il canone determinato per gli Alloggi di edilizia residenziale pubblica potrà essere conguagliato con i costi sostenuti per la manutenzione straordinaria del bene.

ART.12: CONCESSIONE A TERZI PER FINALITÀ ISTITUZIONALI E SOCIALI

1. Il Comune può assegnare i beni confiscati in concessione, a titolo gratuito, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti appartenenti alle categorie individuate nel vigente codice delle leggi antimafia (art.48 comma 3 del D.lgs.06/09/2011 n.159) nonché a tutti gli altri enti del terzo settore che soddisfino i requisiti di cui agli art. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017. Tali soggetti potranno partecipare in forma singola o quali capofila di raggruppamenti temporanei che vedono come partecipanti anche altri enti senza scopo di lucro.
2. I beni potranno essere utilizzati ad attività a servizio del territorio, al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione. I beni, pertanto, non potranno essere utilizzati come mera sede sociale di una associazione, enti e cooperative sociali, dovendosi in essi altresì svolgere una attività a servizio della collettività.
3. È requisito di ammissione alla procedura per l'assegnazione la costituzione formale, documentabile mediante atto costitutivo o documento analogo, recante la forma dell'atto pubblico notarile e/o regolarmente registrato e depositato presso l'Agenzia delle Entrate, l'impegno all'iscrizione al RUNTS per le associazioni ove previsto dalla legge entro 3 mesi dall'assegnazione o l'iscrizione all'Albo delle coop a mutualità prevalente, per le cooperative, o ad altri albi in relazione alla specifica tipologia di ente.
4. Non possono concorrere all'assegnazione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che esercitino, all'interno del Comune, poteri autoritativi o negoziali, ovvero, li abbiano esercitati nel triennio precedente alla pubblicazione dell'avviso pubblico, nonché loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado. Non possono concorrere, altresì, quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.
5. Si applicano i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

ART.13: AVVISO PUBBLICO CON FINALITÀ SOCIALI

1. L'Ufficio tecnico, predispone un avviso pubblico, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Calascibetta e pubblicato nell'Albo Pretorio per almeno 30 giorni consecutivi.
2. L'avviso deve specificare: oggetto, soggetti ammessi alla selezione, criteri di selezione, durata della concessione, modalità di eventuale rinnovo, modalità e termini di presentazione delle proposte

progettuali, eventuali modalità particolari di coinvolgimento dei cittadini. Deve, inoltre, contenere tutti gli elementi di identificazione del bene confiscato da assegnare, in particolare, le finalità d'uso del bene, l'ubicazione e la consistenza, le planimetrie, i dati della classificazione catastale, gli impianti sussistenti, l'eventuale esistenza di vincoli sul bene, principali oneri previsti a carico dell'assegnatario.

3. L'avviso deve fornire un calendario delle date disponibili per effettuare un sopralluogo degli immobili al fine di prendere visione degli spazi, della loro conformazione, delle misure, caratteristiche e vincoli.

ART.14: PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Entro il termine stabilito dall'avviso, ogni soggetto in possesso dei requisiti prescritti può far pervenire la propria istanza redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante e indirizzata al Comune di Calascibetta corredata da proposta progettuale della finalità perseguita.

2. Le istanze devono essere corredate anche di atto costitutivo e di statuto e di ogni altro documento richiesto dall'avviso.

3. I soggetti proponenti devono comprovare di essere in possesso dei requisiti per poter contrarre con la pubblica amministrazione, di essere in regola con le norme vigenti in materia di antimafia, di essere in regola con il pagamento dei tributi locali, nonché delle tariffe e dei canoni per le concessioni rilasciate a qualsiasi titolo sui beni comunali.

Il concorrente, presa visione dell'immobile oggetto di assegnazione ed accertatosi dello stato di fatto dello stesso, deve impegnarsi - in caso di aggiudicazione - a destinare l'immobile all'uso richiesto compatibilmente agli strumenti urbanistici vigenti e dalle norme sulla sicurezza.

Inoltre, dovranno essere allegati all'istanza:

- a) Relazione descrittiva delle attività svolte;
- b) Elenco della compagine sociale;
- c) Progetto di fattibilità con indicazione del bene che si intende utilizzare ed esposizione dettagliata delle attività e dei servizi che si intendono realizzare;
- d) Piano economico finanziario con indicazione delle eventuali manutenzioni straordinarie, migliorie o investimenti che si propone di realizzare sul bene in relazione al progetto presentato
- e) Elenco di eventuali lavori ed interventi che si intendono effettuare.

ART.15: COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. I progetti presentati dai soggetti partecipanti alla procedura di assegnazione dei beni confiscati sono valutati da un'apposita Commissione giudicatrice.

2. La Commissione è nominata dal Sindaco e può essere integrata da esperti esterni.

3. La Commissione valuta le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti dall'avviso pubblico. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal responsabile del procedimento, che provvederà ad istruire le istanze pervenute, verificando i requisiti ed a richiedere al Nucleo di Supporto presso la Prefettura competente, le verifiche in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità, sugli Enti e/o Associazioni istanti.

4. Nella scelta dell'assegnatario la Commissione dovrà tenere conto:

- a) del piano economico-finanziario comprendente una sezione descrittiva e una sezione analitica comprensiva di conto economico previsionale, comprovanti la sostenibilità economica e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento e alla continuità delle attività e al mantenimento della struttura e ad eventuali risvolti occupazionali derivanti dall'utilizzo del bene;

- b) dell'impatto potenziale che il progetto è in grado di produrre sul tessuto sociale e/o economico del territorio in cui insiste il bene in termini di riappropriazione del bene da parte della collettività e della potenziale ricaduta occupazionale del progetto;
- c) di eventuali prospettive di sviluppo e di nuova occupazione;
- d) della coerenza del progetto con le finalità di promozione e rafforzamento della cultura della legalità;
- e) di eventuali esperienze pregresse nel settore di intervento cui è destinato il bene;
- f) di eventuali esperienze nella gestione di un bene confiscato;
- g) della complementarità della proposta progettuale con le attività già in essere e svolte dal soggetto proponente negli ambiti e nelle materie oggetto dell'Avviso;
- h) della composizione e qualità della rete di intervento del/i soggetto/i proponente/i negli ambiti e nelle materie oggetto dell'avviso.

5. Il giorno fissato per la valutazione delle domande di concessione del bene, che sarà debitamente comunicato sul sito istituzionale del Comune, la Commissione procederà in seduta pubblica all'esame della documentazione prodotta dagli istanti e, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può effettuare verifiche delle veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa, con riferimento ai concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali. In prosecuzione e in forma riservata, la Commissione procederà alla valutazione dei progetti. Le operazioni si concluderanno con la stesura di una graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi attribuiti.

6. In successiva seduta pubblica, la Commissione di valutazione darà lettura della graduatoria e darà notizia del soggetto a cui il bene potrà essere concesso in virtù del massimo punteggio attribuito. Gli esiti della procedura saranno pubblicati sull'Albo pretorio del Comune di Calascibetta.

La Commissione notificherà al rappresentante legale dell'associazione il provvedimento di concessione in uso.

7. Il provvedimento di concessione in uso gratuito conterrà la riserva per l'Amministrazione di procedere alla revoca del provvedimento medesimo, qualora da successive verifiche emergeranno motivi ostativi ai fini antimafia o carenza dei requisiti autocertificati.

ART.16: BENI DESTINATI ALLA LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO

1. I beni che non sono stati assegnati o utilizzati dall'Ente per le finalità previste, solo ed esclusivamente in caso che tali beni siano stati già per due volte oggetto di avviso pubblico e che la procedura ad evidenza pubblica sia andata, per due volte deserta, ovvero che nessuna proposta di gestione sia stata presentata, possono, essere destinati a locazione. I beni di cui al comma precedente sono oggetto di concessione onerosa stipulata all'esito di avviso pubblico.

2. I contratti di locazione avranno la durata minima prevista dalle leggi vigenti in materia; essi si prorogheranno automaticamente solo alla prima scadenza, in mancanza di preavviso da comunicarsi alla controparte nei casi e termini di legge. Per le successive scadenze, l'Ufficio comunale competente provvederà a comunicare formale disdetta entro i termini di legge.

Alla scadenza del contratto e dell'eventuale rinnovo, il bene torna ad essere oggetto di procedura per l'eventuale utilizzo per fini istituzionali o di procedura ad evidenza pubblica per l'uso sociale.

3. Nel caso di più richiedenti per il medesimo bene si procederà con l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente.

4. Il bando costituisce un invito a manifestare interesse e non vincola in alcun modo l'Ente per l'aggiudicazione dell'immobile.

5. Le somme introitate dalla locazione dei suddetti immobili, dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, esclusivamente per finalità sociali ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità. Le specifiche

finalità sociali sono determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

6. Nel caso in cui l'A.N.B.S.C. metta a disposizione beni confiscati, su cui insistono convenzioni o contratti di locazione e/o affitto, tali beni vengono acquisiti comprensivi di detto contratto, purché in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Alla prima scadenza del contratto l'Amministrazione procederà alla revoca e alla realizzazione di una procedura ad evidenza pubblica di assegnazione per fini sociali o all'utilizzo diretto per fini istituzionali.

7. L'onere economico di eventuali interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibile l'immobile concesso in locazione sono posti a carico dell'assegnatario. A tale scopo l'assegnatario dovrà produrre il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo che verranno esaminati dall'ufficio comunale competente che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese. L'assegnatario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi dalla mancata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione. L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi all'Ente comunale.

8. Ogni aggiunta o miglioria apportata, previa autorizzazione da parte dell'ente comunale, rimane a beneficio dell'immobile. Qualora all'atto della riconsegna vengano riscontrati danni e/o manufatti abusivi all'interno del bene concesso, il Comune richiederà all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di non ottemperanza, provvede all'addebito in danno dei relativi costi. Allo stesso modo si procede nel caso in cui, al momento della riconsegna, sussistano morosità a qualsiasi titolo (utenze, tributi, spese condominiali, ecc.).

9. Per quanto non previsto sopra o nell'apposito bando a pubblicarsi, la durata e gli obblighi del locatario sono conformati alle norme vigenti in materia di locazione abitativa o commerciale.

ART.17: PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione di uso contiene necessariamente i seguenti elementi:

- 1) l'esatta individuazione del bene, integrata dalle relative planimetrie nonché dagli estremi catastali;
- 2) l'esatta individuazione della finalità pubblica o dell'interesse pubblico, che giustifica la concessione, con la specificazione che tale interesse deve persistere per tutta la durata della concessione;
- 3) il progetto alla base della concessione;
- 4) gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;
- 5) il canone annuo e le modalità e/o i termini di pagamento solo in caso di locazione a titolo oneroso;
- 6) la durata della concessione;
- 7) il divieto di sub concessione;
- 8) la previsione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, senza preavviso, ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi presso l'immobile;
- 9) l'elencazione delle inadempienze gravi comportanti la revoca della concessione;
- 10) le condizioni per l'eventuale rinnovo, in conformità con quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Sono a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali licenze, concessioni e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso richiesto. L'assegnazione dell'unità immobiliare non costituisce, pertanto, impegno al rilascio dei suddetti titoli da parte del Comune o di altri enti pubblici interessati.

3. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata alle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia.

ART.18: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Gli obblighi del concessionario sono stabiliti nel disciplinare di concessione, il cui schema è approvato con il provvedimento di concessione.
2. Precedentemente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, l'aggiudicatario presta le garanzie previste dal presente Regolamento e stipula un contratto di assicurazione contro i danni cagionati al bene in concessione e alle persone, in relazione all'uso dello stesso.
3. Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, l'aggiudicatario è chiamato a provvedere alla sottoscrizione del **"disciplinare di concessione"** che regola le obbligazioni poste a suo carico.
4. La mancata sottoscrizione di cui al comma precedente, se dovuta a cause imputabili all'aggiudicatario, comporta la decadenza dal diritto alla concessione e l'escussione delle garanzie previste per la partecipazione all'avviso pubblico.
5. Il disciplinare di concessione prevede in capo al concessionario i seguenti obblighi:
 - a) mantenere inalterata la destinazione del bene concesso ed utilizzare il bene compatibilmente alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza, dando tempestiva comunicazione all'Amministrazione delle eventuali disfunzioni degli impianti; a meno di preventiva autorizzazione concessa dall'Ente, eventualmente anche tramite l'approvazione del progetto di utilizzo presentato in risposta al bando.
 - b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune concedente, per violazioni in materia;
 - c) garantire il puntuale e completo adempimento degli obblighi contributivi, qualora per l'attività di utilizzo del bene impiego personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune concedente, per violazioni in materia;
 - d) inviare al Comune concedente l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o della struttura associativa;
 - e) informare immediatamente il Comune concedente in ordine a qualsiasi fatto che possa alterare lo stato e la natura dell'immobile;
 - f) divieto di concedere in uso a terzi, in tutto o in parte, il bene oggetto di concessione;
 - g) attenersi al progetto in base al quale è stata rilasciata la concessione;
 - h) impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune;
 - i) pagare, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, il canone di concessione, laddove previsto;
 - j) provvedere alle spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ;
 - k) volturare a proprio nome le utenze necessarie alla gestione ed alla conduzione dell'immobile. L'onere delle spese per utenze e servizi a rete è a carico del concessionario a decorrere dal giorno della consegna dell'immobile fino al giorno della riconsegna. Copia dei pagamenti effettuati deve essere trasmessa annualmente all'Ufficio tecnico a corredo della relazione di cui alla lettera q) del presente articolo;
 - l) manlevare il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni al bene in uso e/o alle persone o comunque a terzi derivanti dall'utilizzo dello stesso;
 - m) reintegrare, nei tempi e nei modi richiesti dal Comune, il deposito cauzionale di cui all'art.23 comma 2 del presente Regolamento qualora sia escusso, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze contrattuali;
 - n) stipulare, provvedendo altresì a rinnovarla per l'intera durata della concessione, apposita polizza assicurativa "All Risks" per danni a terzi, ivi compresi danni derivanti dalla responsabilità

civile e per rischi che possano gravare sull'immobile, anche da incendio, atti vandalici e cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario;

o) consentire al Comune di effettuare i controlli dal presente Regolamento;

p) rispettare altri eventuali obblighi riferiti a casi specifici e inseriti nel disciplinare di concessione

q) tenere informata l'Amministrazione attraverso l'invio annuale di una relazione sulle attività svolte e sui risultati di gestione dalla quale si evincano gli obiettivi raggiunti in relazione al progetto proposto.

6. L'assegnatario deve esporre nel bene concesso una targa di dimensione cm 30 x cm 60 sulla quale deve essere apposta, oltre lo stemma del Comune di Calascibetta, la denominazione del concessionario, l'attività che si intende esercitare, anche la seguente dicitura "Bene confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Calascibetta". Alla verifica del rispetto degli obblighi del concessionario di cui al comma precedente, provvederà l'ufficio comunale competente.

7. Eventuali oneri e adempimenti fiscali connessi alla sottoscrizione della concessione sono a carico del concessionario.

8. L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al momento della consegna è prodotto processo verbale descrittivo dello stato dell'immobile, sottoscritto dal Comune concedente e dal concessionario.

ART.19: GARANZIE

1. In caso di concessione in locazione a titolo oneroso, l'aggiudicatario è tenuto a versare, presso la Tesoreria del Comune, un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di mercato stimato dall'Ufficio tecnico.

2. Al termine del rapporto di concessione, il deposito cauzionale di cui al comma precedente viene restituito, previa riconsegna dell'immobile ed a seguito di verifica degli adempimenti previsti a carico del concessionario e dello stato manutentivo dell'immobile stesso, nei modi e nei tempi stabiliti nella concessione.

3. Per le concessioni non onerose l'Amministrazione può richiedere apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione o comunque previsti dalla legge, il cui valore verrà di volta in volta stabilito in maniera congrua nel bando di assegnazione del singolo bene.

4. La garanzia di cui al comma precedente, ove richiesta, deve essere rilasciata da istituti bancari o assicurativi che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia a partire dalla data di notifica della concessione e fino al novantesimo giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile ferme restando le prerogative di legge.

5. Nel caso di escussione della fideiussione, ovvero di trattenimento del deposito cauzionale, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e comunque non oltre quindici giorni, a reintegrare garanzia e deposito, pena la revoca per giusta causa della concessione.

ART.20: RINUNCIA E RECESSO

1. Fatte salve diverse pattuizioni, è facoltà del concessionario rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante recesso, previa comunicazione scritta, da inoltrarsi con PEC almeno 90 giorni prima della data prevista dal concessionario per l'interruzione del rapporto di concessione.
2. In tal caso, il canone di concessione, ove previsto, sarà comunque dovuto fino al mese di riconsegna e il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto già anticipatamente versato. In caso di mancato preavviso da parte del concessionario, il Comune trattiene l'intero deposito cauzionale.
3. In caso di recesso entro un anno dall'aggiudicazione della concessione si procede ad una nuova assegnazione attraverso lo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura ad evidenza pubblica.

ART.21: DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni dei beni immobili per uso abitativo possono essere rilasciate per un periodo non inferiore ad anni 6 e rinnovate per un periodo di eguale durata, al termine del quale il bene confiscato verrà reso disponibile per una nuova procedura di evidenza pubblica/assegnazione.
2. Le concessioni dei beni immobili concesse per finalità sociali possono essere rilasciate per un periodo non inferiore ad anni 6 e non superiore ad anni 20, avuto riguardo all'impiego economico che il concessionario deve affrontare per la realizzazione dell'ipotesi progettuale proposta e a secondo delle tipologie di attività economica espletata, tranne in caso di comprovati finanziamenti (comunitari, statali, regionali, ecc.) che possano vincolare la durata della concessione prevista al finanziamento stesso, al termine del quale il bene confiscato verrà reso disponibile per una nuova procedura di evidenza pubblica.
3. È facoltà della Giunta Comunale stabilire, con propria delibera, solo per i beni immobili destinati fini sociali una diversa durata che può essere commisurata al costo degli investimenti posti a carico del concessionario che si impegni al recupero e/o al restauro qualora siano necessari interventi di riqualificazione del bene al fine di renderlo fruibile per l'utilizzo.
4. Le concessioni dei beni immobili in locazione a privati possono essere rilasciate per un periodo non inferiore a un anno e non superiore ai sei anni. In ogni caso la durata totale della concessione non può essere superiore a 12 anni, comprensivi dell'eventuale rinnovo.
5. La richiesta di rinnovo deve essere indirizzata con PEC all'Ufficio tecnico almeno 6 mesi prima della scadenza. È facoltà dell'Amministrazione procedere o meno al rinnovo, con atto motivato.
6. È obbligo del concessionario riconsegnare il bene entro i termini previsti dalla concessione. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene.

CAPO IV: CONTROLLI

ART.22: CONTROLLI

1. L'amministrazione comunale tramite i propri uffici, effettua i necessari controlli sul concessionario, sull'attività svolta dallo stesso e sui beni concessi, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge, nel presente Regolamento e nella concessione.
2. A tal fine può, in ogni momento, procedere ad ispezioni, accertamenti d'ufficio presso il concessionario e a richieste di documenti e certificati probatori ritenuti necessari. In ogni caso le verifiche dovranno essere svolte almeno una volta all'anno. Dei controlli effettuati viene redatto apposito verbale.

ART.23: REVOCA

1. Qualora l'Amministrazione, per fini di pubblico interesse, necessiti di rientrare in possesso del bene, l'Ufficio Tecnico, previa comunicazione di avvio del procedimento, notifica al concessionario il provvedimento di revoca ai sensi dell'art-21 quinquies della l. 241/1990, con richiesta di rilascio dell'immobile a mezzo raccomandata A.R. o PEC entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la concessione è revocata con provvedimento adottato ai sensi degli artt.7 e ss. della Legge n.241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., a seguito di accertata violazione degli obblighi del presente Regolamento.
3. Accertata la sussistenza della violazione, il concedente inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R. o PEC, assegnando un termine di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine previsto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, viene disposta la revoca della concessione.
4. In caso vengano meno i requisiti soggettivi o per gravi violazioni di legge che impediscano la prosecuzione del rapporto di concessione è disposta la revoca immediata del provvedimento di concessione.
5. Al concessionario non spetta alcun rimborso per le eventuali opere eseguite senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, né per le spese sostenute per l'esercizio della concessione medesima, né per le spese a qualsiasi ulteriore titolo sostenute, né la restituzione del deposito cauzionale.
6. Il concessionario, intervenuta la revoca, è tenuto alla restituzione immediata del bene libero da persone e cose. Qualora per liberare i locali fosse necessario l'intervento dell'Amministrazione, la stessa procede in danno.
7. Nel caso in cui la revoca intervenga entro un anno dall'aggiudicazione, si procede allo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura pubblica afferente al bene interessato ai fini di provvedere ad un'ulteriore assegnazione.
8. Il concessionario che abbia avuto revocata la concessione da precedente affidamento per negligenza o responsabilità, e abbia un contenzioso in corso, non potrà presentare al Comune di Calascibetta altre richieste di concessione sino a sentenza definitiva.

ART.24: AZIONE RISARCITORIA

La violazione degli obblighi derivanti dalla concessione comporta, a seguito della revoca, la immediata richiesta al concessionario di un adeguato risarcimento a favore del Comune di Calascibetta.

ART.25: CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente regolamento è escluso il ricorso alla clausola arbitrale. La definizione delle stesse sono, pertanto, devolute, nel rispetto dei criteri generali del riparto della giurisdizione, al Giudice competente secondo le leggi dello Stato.

ART.26: ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

1. L'Amministrazione comunale fornisce in ogni momento e tempestivamente tramite apposita relazione le informazioni relative alla destinazione e alle modalità di utilizzazione dei beni confiscati trasferiti al patrimonio dell'Ente o adesso assegnati provvisoriamente richieste da ANBSC, dal Nucleo di supporto istituito presso la Prefettura e dagli altri Enti ed Istituzioni a ciò preposti.
2. Al fine di ottemperare agli obblighi di rendicontazione e informazione di cui ai commi precedenti i soggetti consegnatari, ivi inclusi le altre strutture dell'Ente nel caso di utilizzazione per finalità istituzionali o di emergenza abitativa, sono tenuti a trasmettere con cadenza annuale all'amministrazione concedente un report sull'andamento del riutilizzo del bene e a comunicare tempestivamente ogni variazione e modifica delle modalità di realizzazione del progetto di riuso dell'immobile.

CAPO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.27: BENI NON UTILIZZATI

1. I beni immobili confiscati che non sono utilizzati per le finalità previste dal presente regolamento vengono inseriti in una lista di beni pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente denominata "Beni confiscati disponibili".
2. Enti e privati potranno proporre direttamente all'Amministrazione, tramite richiesta in carta libera, progetti di riuso sociale e/o locazione di tali beni. In caso di presentazione di proposte di gestione sarà cura dell'Amministrazione valutare l'indizione di nuova selezione pubblica.
3. Per gli immobili che non risultano essere assegnati né per uso istituzionale, né per rifugio di emergenza abitativa, né per scopi abitativi, né per finalità sociali e neppure per finalità lucrative, decorso un anno dalla pubblicazione nella lista dei beni confiscati disponibili, si procederà alla restituzione degli stessi all'Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata, previa adozione di apposito atto deliberativo finalizzato a richiedere la retrocessione del bene.

ART.28: PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato a cura del Servizio Segreteria all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto sezione "*Atti Generali*".

Del che è redatto il presente verbale, che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue.

Il Consigliere Anziano Il Vice Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
f.to Bongiorno sig.ra Carmela f.to Folisi Rosa f.to Castrogiovanni dott.ssa Annalisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune, istituito nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii. e dell'art.89 del D.P.R.S. n.3 del 29/10/1957 dal giorno 13.2.2016 e per quindici giorni fino al giorno 28.2.2016 e contro di essa non /sono state prodotte opposizioni.

Calascibetta, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

F.to _____

Il Segretario Comunale certifica - su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line, istituito nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 il giorno _____ e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 dicembre 1991, n. 44 così come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. 17/2004 e dell'art.89 del D.P.R.S. 29/10/1957 N.3 e contro di essa non /sono state prodotte opposizioni.

Calascibetta, li _____

Il Segretario Comunale

F.to dr.ssa _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione

	Diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991
X	Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/1991

Calascibetta, li _____

Il Segretario Comunale

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in atti da servire per uso amministrativo.

Calascibetta, li _____